

### **COMUNE DI CORDENONS**

Medaglia di Bronzo al V.M. (Provincia di Pordenone)

Delibera n. 26 del 28-06-2021

### **DUPLICATO**

informatico di documento informatico

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta Ordinaria - Pubblica - Prima convocazione

**OGGETTO**: TARI 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19:15, con modalità di videoconferenza, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto sopra specificato, sono presenti:

Delle Vedove Andrea	Р	Ortolan Adriano	Р
Quas Elio	Р	Baletti Mauro	Α
GIROLAMO Manola	Р	LONGO Nicola	Р
GOBBO Andrea	Р	ZANCAI Loris	Р
SCIAN Aldo	Р	BIASON Gianpaolo	Α
CELEPRIN Luca	Р	DA FRE' Roberto	Р
POLESE SERAFINI Luca	Р	GHIANI Giovanni	Р
DE ZAN Vania	Р	FAVRET Gloria	Р
BAZZO Luca	Р	LISETTO Moreno	Α
DOLCET Stefano	Р	PEPE Domenico	Р
SERIO Andrea	Р	SARTORI Laura	Α
BERNARDI Paolo	Р	CERVESATO Matteo	Р
DE ROIA Raffaello	Р		

Presenti n. 21, Assenti n. 4

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:

RAFFIN Stefano	Р
NETTO Giuseppe	Р
BUNA Lucia	Р
RECCHIA Laura	Р
GARDONIO Silva	Р

Chiesura Gennj svolge le funzioni di Segretario.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor GOBBO Andrea che pone in discussione l'argomento sopraindicato.

L'Assessore al Bilancio Raffin Stefano relaziona sull'argomento in oggetto;

#### Intervengono:

- i Consiglieri Ghiani Giovanni, Favret Gloria, Zancai Loris;
- l'Assessore all'Ambiente Buna Lucia;
- i Consiglieri Longo Nicola, Favret Gloria, Longo Nicola, Ghiani Giovanni.

(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina degli interventi alla registrazione digitale della seduta)

Dopodichè, non essendoci altri interventi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

#### Visti ancora:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

#### Richiamati:

- il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ai sensi del quale "...in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...";
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "...II consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

#### Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto

terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

 la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che ai sensi della Deliberazione Arera n. 443/RIF/2019 l'Ente territorialmente competente per il Comune di Cordenons è l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti istituito) con L.R. 15 aprile 2016 n. 5;

Preso atto che il Comune ha ricevuto, in data 25/03/2021 prot. n. 8021, il Piano Economico Finanziario TARI approvato dall'Ente territorialmente competente con la Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR n. 14 del 23.03.2021 riportato come **Allegato n. 1** alla presente Deliberazione;

Considerato che il predetto Piano Economico Finanziario evidenzia costi complessivi per l'anno 2021 da coprire con la tariffa, pari ad € 1.870.894,98 e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l'anno 2021, vengono considerati, per € 1.378.737,80 (73,69%) quali costi fissi e per € 492.157,19 quali costi variabili (26,31%);

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, prevede, tra l'altro, che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

Dato atto che il Comune, alla data odierna, possiede tutti gli elementi necessari per procedere all'approvazione delle tariffe TARI nel rispetto del disposto dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013 e che è intenzione dello stesso Ente procedere nella presente sede all'approvazione delle Tariffe TARI 2021 sulla base Piano Economico Finanziario trasmesso dall'Ente territorialmente competente;

Ritenuto, anche per l'anno 2021, di ripartire i costi secondo la seguente proporzione:

- 79,50% a carico delle utenze domestiche;
- 20,50% a carico delle utenze non domestiche:

Ritenuto inoltre di procedere all'approvazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e alle conseguenti tariffe TARI nelle misure indicate all'**Allegato n. 2** alla presente deliberazione:

Visto l'art. 30, comma 5 del D.L. 23/03/2021 n. 41 che ha previsto il differimento dei **termini** di **approvazione** delle tariffe e dei regolamenti della TARI al 30 giugno;

Richiamata la delibera Arera 158/2020 con la quale si suggeriscono agevolazioni sulla bolletta tari per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di emergenza e per i nuclei famigliari in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da COVID-19;

Preso atto che le previsioni di cui alla delibera Arera 158/2020 sono da considerarsi il livello minimo che i Comuni sono invitati a rispettare senza che questa costituisca un impedimento al riconoscimento di agevolazioni e contribuzioni ulteriori e più favorevoli;

Considerato che tramite la modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui all'allegato 3) alla presente deliberazione si intende tra l'altro, disciplinare, limitatamente all'anno 2021, riduzioni della quota variabile finalizzate ad agevolare le utenze non domestiche maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 17 c. 3); l'importo a carico del bilancio risulta pari ad € 81.409.00;

Considerato che con l'approvazione della proposta di deliberazione n. 31 del 10/06/2021 in questa stessa seduta a bilancio è stato stanziato l'importo di € **310.000,00** coperto da avanzo di amministrazione per applicare ulteriori riduzioni di cui all'art. 1 c. 660 L. 147/2013 per tutte le utenze (art. 17 c. 2) in considerazione degli effetti negativi dell'emergenza Covid-19 sull'economia del comune;

#### Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 24/06/2020;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Tuel e il parere dell'organo di revisione economico-finanziario per la modifica regolamentare;

Con la seguente votazione

- n. 0 astenuti
- n.13 voti favorevoli

n.8 voti contrari (Consiglieri Ghiani Giovanni, Pepe Domenico, Favret Gloria, Cervesato Matteo, Da Frè Roberto, Zancai Loris, Ortolan Adriano, Baletti Mauro, Longo Nicola)

espressi per appello nominale dai 21 componenti presenti;

#### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse e gli allegati quali parti sostanziali del presente dispositivo;

- 2. di prendere atto del PEF TARI 2021 così come approvato dall'Ente territorialmente competente con la Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR n. 14 del 23.03.2021 (ALL. 1);
- 3. di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le Tariffe Tari per l'anno 2021 nelle misure indicate all'Allegato n. 2 alla presente deliberazione (ALL. 2);
- 4. di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti come da allegato 3 alla presente deliberazione (**ALL. 3**);
- 5. di coprire i costi del PEF per l'anno 2021 pari ad € 1.870.895,00 come segue:

	carico del bilancio	€.1.870.895,00
3	copertura riduzioni per tutte le utenze art.17 c.2 a	€.81.409,00
2	copertura riduzioni parte variabile utenze non domestiche art.17 c.3 a carico del bilancio	€.310.000,00
1	Gettito da tassa rifiuti	€.1.479.486,00

- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4%;
- 7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro i termini derogati dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

II Responsabile Area Servizi Finanziari	PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.  18-06-2021  Il Resp.le dell'Area Lovato Maria Elena
II Responsabile Area Servizi Finanziari	PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.  18-06-2021  Il Resp.le dell'Area Lovato Maria Elena

Il Presidente F.to GOBBO Andrea **II Segretario Generale** F.to Chiesura Gennj

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

#### Pubblicazione e Esecutività

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 02-07-2021 al 17-07-2021.

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 18-07-2021 per compiuta pubblicazione.

Cordenons 02-07-2021

Duplicato informatico Cordenons 02-07-2021

> Il Resp.le Servizio Segreteria Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

		Comune di CORDENONS		
	Input dati	Ai		
	Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente			
	competente (E) Dato calcolato (C)	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	Dato MTR (MTR)  G	150.502,09	-	150.502
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G G	175.234,73 452.167,31	-	175.235 452.167
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	499.675,22		499.675
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV  Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	9.404,59	15.180,17	24.585
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	E G	2.821,38 36.559,63	4.554,05	7.375 36.560
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI  Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E E-G	12.064,68 - 255.159,80		12.065 255.160
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	0,10
Numero di rate r  Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E E	- 25.515,98	1	1 25.516
Oneri relativi all'IVA indetraibile  TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	G	1.237.177	146.114,53 141.560	146.115 1.378.738
			141.500	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL  Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	95.626,93 7.532,60	98.587,46	95.627 106.120
Costi generali di gestione CGG	G	85.853,28	- 20.240.22	85.853
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD Altri costi COAL	G	3.577,14	20.240,22	20.240
Costi comuni CC  Ammortamenti Amm	C G	96.963 84.505,16	118.828	215.79: 84.50
Accantonamenti Acc	G	8.516	-	8.516
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche - di cui per crediti	G	-		-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie  Remunerazione del capitale investito netto R	G G	8.516,18 87.319,64	1.873,31	8.51 89.19
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G	-	-	
Costi d'uso del capitale CK Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	C G	180.341	1.873	182.21
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G	86.131,09	1.669,51	87.80
Coefficiente di gradualità (1+y) Numero di rate r	C C	0,10	0,10	0,10
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E	8.613,11	166,95	8.780
Oneri relativi all'IVA indetraibile  TTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	G C	381.544	16.979,35 137.847	16.979 <b>519.39</b> 3
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	- 301.344	27.234,14	27.234
ΣΤα= ΣΤVα + ΣΤFα  Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	C F	1.618.721	252.174 17.657,58	1.870.895 17.658
	_		2	
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF  Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021	E	-		-
Numero di rate r' Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E E	1	1	1
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-		
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV  Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)  Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E E		- 1	
TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/		1.237.177	141.560	1.378.73
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021  Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E E			-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF  Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E			
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)  TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	С	381.544	1 137.847	1 519.391
ΣΤα - ΣΤVα + ΣΤFα (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.618.721	252.174	1.870.899
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			88,86%
go-2 kg costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G G	8.507,62 19.03	-	8.507,62 19,03
fabbisogno standard €cent/kg	E	15,03		-
costo medio settore €cent/kg	E			37,09
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   y1 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   y2	E E	-0,45 -0.3	-0,45 -0,3	-0,45 -0.3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale g Coefficiente di gradualità (1+g)	С	-0,9 0.1	-0,9 0.1	-0,9 0,1
coemicente di Franconta (178)		0,1	0,1	0,1
Verifica del limite di crescita				
rpia coefficiente di recupero di produttività Xa	MTR E			1,7 0,10
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E F			0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E E			0,00
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C C			1,6
<u>[147]</u> ΣΤα	C			1,010 1.870.89
ΣΤVa-1 ΣΤFa-1	E E			1.262.349,49 580.305,8
ΣΤα-1	C			1.842.655
∑Ta/∑Ta-1	C			1,0153
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.870.895
delta (ΣΤα-ΣTmax)	С			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TVa Riclassifica TFa	E		F	1.378.737,80 492.157,19
				492.157,15
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPII	ABILE)			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	С	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	С С		-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	С	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)  Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-		-
J. J. T.				
			Comune ed eventuali	
		GEA	prestatori d'opera	Totale
COMPOSIZIONE PEF FINALE do	opo (I controllo del price-cap	1.618.721,35	252.173,64	1.870.894,98
		TVa	T	1.378.737,80

PEF FINALE <u>al lordo</u> delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF

TOTALE PEF

492.157,19

### **COMUNE DI CORDENONS**

Provincia di Pordenone

### APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

#### **PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021**

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario comunicato dall'Ente Gestore è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

	Determi	inazione costi sostenuti	
		CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	95.627,00 €
	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CRT costi raccolta e trasporto rsu	150.502,00 €
CG Costi di gestione		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	175.235,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	499.675,00 €
	differenziata	CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	452.167,00 €
	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Ris (costi amministrativi del personale, di accertamento,		106.120,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del serviz	85.853,00 €	
CC Costi comuni	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote del pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie	20.240,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, consinelle precedenti voci)	3.577,00 €	
	Amm Ammortamenti		84.505,00 €
	Acc Accantonamento		8.516,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle	0,00 €	
CK Costi d'uso del	- di cui per crediti	0,00 €	
capitale	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa	0,00€	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a non	8.516,00 €	
	R Remunerazione del capitale	89.193,00 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	0,00€	
COI Costi di natura previsionale destinati al	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00€
miglioramento di qualità	COI tf Costi operati incentivanti fissi	0,00€	

	AR Proventi della vendita di materiale ed e	24.585,00 €		
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi r	iconosciuti dal CONAI		36.560,00 €
AR Proventi e ricavi	fattore sharing <b>b</b>	0,30	fattore sharing <b>ω</b>	0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale e	d energia derivante da rifiuti	dopo sharing	7.375,50 €
	b(1+ω)ARconal Ricavi derivanti dai corr	ispettivi riconosciuti dal CON	Al dopo sharing	12.064,80 €
	RCtv Componente a conguaglio relativa ai	costi variabili		-255.160,00 €
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai	costi fissi		87.801,00 €
RC Conguagli	coefficiente gradualità <b>Y</b>	0,10	rateizzazione <b>r</b>	1
	(1+%)RCtv/r Componente a conguaglio	relativa ai costi variabili <b>dopc</b>	sharing	-25.516,00 €
	(1+%)RCtf/r Componente a conguaglio r	elativa ai costi fissi dopo sha	aring	8.780,10 €
Oneri relativi all'IVA e	Oneri variabili			146.115,00 €
altre imposte	Oneri fissi			16.979,00€
	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai	0,00€		
	- scostamento atteso dei costi varial	0,00€		
	- oneri variabili per la tutela delle ute	0,00€		
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/	0,00€		
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020	- quota variabile conguagli residui de	0,00€		
e 493/2020	- di cui quota dei conguagli relativi al	l'annualità 2018 (1+y2020)R	C <sub>TV</sub> ,2020/r2020 (se r2020>1)	0,00€
	Costi fissi			
	- rata annuale conguaglio relativa ai	0,00€		
	- scostamento atteso dei costi fissi d	0,00€		
	- quota fissa conguagli residui deterr	0,00€		
	- di cui quota dei conguagli relativi al	l'annualità 2018 (1+y2020)R	C <sub>TF</sub> ,2020/r2020 (se r2020>1)	0,00€
Voci libere per costi fissi:	DETRAZIONI COMM A 4.5 DELIBERA 443/	2019 €	-27.234,00 € RIDUZIONE DISCARICA	-155.000,00 €
	Voce libera 3 €		0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	RIDUZIONE DISCARICA €	-	155.000,00 € PROVENTI CONAI €	0,00 €

	Voce libera 6 €	0,00 €			
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RI	0,00 €			
Limiti di crescita	scita delle tariffe 1,60%				
Limiti di crescita	TVa-1 Costi totali anno precedente				
Costi fissi effetti	yi	337.156,10 €			
Riclassificazione	Arera per vincolo su costi varial	anno precedente 1,10 €			
TF - Totale costi	COal+Amm+Acc+R+COltf+(1+y)RCtf/r- 337.157,20 €				
Costi variabili ef	ettivi	1.223.737,70 €			
Riclassificazione	Arera per vincolo su costi varial	anno precedente 0,10 €			
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + 0$				
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma T F + \Sigma T V$	1.560.895,00 €			

N.B. il costo totale del servizio previsto dal Piano Finanziario dell'Ente gestore ammonta a euro 1.870.895,00.

Il costo coperto dalle utenze domestiche e non domestiche previsto peril 2021 è pari ad euro 1.560.895,00 al netto della somma di euro 310.000,00 a carico del bilancio comunale (vedi voce "riduzione discarica") che va a diminuire il dovuto sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche.

Inoltre, sempre a carico del bilancio comunale, verranno applicate ulteriori riduzioni "Covid" a favore delle utenze non domestiche identificate dal vigente Regolamento comunale per la somma di euro 81.409,00.

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita in base ai criteri storicamente applicati nel comune di Cordenons in maniera da equilibrare il contributo dato dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche							
	%	attribuzione costi a	utenze dom	estiche e non domesti	che	•	
Costi totali per	ΣTd = Ctuf + Ctuv	% costi fissi utenze domestiche	utenze 79,50% fissi attribuibili utenze		Ctuf = ΣTF x 79,50%	€ 268.039,97	
utenze domestiche	€ 1.240.911,52	% costi variabili utenze domestiche	79,50%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = ΣTV x 79,50%	€ 972.871,55	
Costi totali per	ΣTn = Ctnf + Ctnv	% costi fissi utenze non domestiche	20,50%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = ΣTF x 20,50%	€ 69.117,23	
domestiche	€ 319.983,48	% costi variabili utenze non domestiche	20,50%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = ΣTV x 20,50%	€ 250.866,25	

### **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
1	Fariffa utenza domestica	mq	Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl  Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	204.415,42	1,08	1.725,33	1,00	0,223727	66,322142
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	313.736,15	1,08	2.134,11	1,80	0,223727	119,379856
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	183.122,07	1,08	1.235,97	2,30	0,223727	152,540927
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	143.161,75	1,08	922,14	3,00	0,223727	198,966427
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	30.980,55	1,08	196,88	3,60	0,223727	238,759713
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI	11.507,11	1,08	71,19	4,10	0,223727	271,920784
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE AIRE PENS66,66%	135,00	0,36	1,00	0,33	0,074575	22,111802
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE STAGIONALE -15%	21.885,43	0,91	168,22	0,85	0,190168	56,373821
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONE STAGIONALE -15%	635,00	0,91	4,00	1,53	0,190168	101,472878
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONE STAGIONALE -15%	317,00	0,91	2,00	1,95	0,190168	129,659788
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE STAGIONALE -15%- COMPOSTAGGIO	3.513,00	0,91	23,00	0,65	0,190168	43,109392
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONE STAGIONALE -15%- COMPOSTAGGI	242,00	0,91	1,00	1,17	0,190168	77,596906
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE STAGIONALE -15%-ABITAZIONE A	385,00	0,19	3,00	0,18	0,041016	12,163480

	LUCO DOMESTICO UN	1			1	T	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- COMPOSTAGGIO -20%	56.012,74	1,08	312,80	0,80	0,223727	53,057714
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO -20%	118.496,01	1,08	586,39	1,44	0,223727	95,503885
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO -20%	59.123,85	1,08	291,57	1,84	0,223727	122,032742
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO -20%	38.923,33	1,08	203,96	2,40	0,223727	159,173142
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO -20%	9.858,47	1,08	50,29	2,88	0,223727	191,007770
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-COMPOSTAGGIO -20%	3.184,97	1,08	13,87	3,28	0,223727	217,536627
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- COMPOSTAGGIO -20%- ABITAZIONE STAGIONALE	2.262,00	0,91	14,00	0,65	0,190168	43,109392
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR	381,00	1,08	3,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	145,00	1,08	2,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	244,00	1,08	1,00	2,30	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	90,00	1,08	1,00	3,00	0,000000	0,000000
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	90,00	1,08	1,00	4,10	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR- COMPOSTAGGIO -20%	144,00	1,08	2,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduz non trovata	373,00	1,08	0,00	1,00	0,223727	66,322142
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-superficie rifiuti non assimilati	14,00	1,08	0,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE AIRE PENS66,66%	908,00	0,36	5,00	0,33	0,074575	22,111802
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONE AIRE PENS66,66%	166,00	0,36	1,00	0,60	0,074575	39,799917
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-riduzione 100%	170,00	1,08	1,00	2,30	0,223727	0,000000

solo variabile			

### **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

	Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
				KD appl	T		
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl  Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,67	5,50	0,276821	1,025110	
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,00	0,43	3,50	0,177661	0,652343	
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,00	0,60	4,90	0,247900	0,913280	
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,88	7,21	0,363587	1,343826	
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,64	5,22	0,264426	0,972923	
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,51	4,22	0,210715	0,786539	
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,64	13,45	0,677594	2,506861	
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	1,08	8,88	0,446220	1,655087	
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	1,25	10,22	0,516458	1,904841	
2 .10	OSPEDALI	0,00	1,29	10,55	0,532985	1,966348	
2 .11	UFFICI,AGENZIE	0,00	1,52	12,45	0,628014	2,320477	
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,00	0,61	5,03	0,252031	0,937510	
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	1,41	11,55	0,582565	2,152732	
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.530,00	1,80	14,78	0,743700	2,754751	
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,00	0,83	6,81	0,342928	1,269273	
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,78	14,58	0,735269	2,717430	
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	0,00	1,48	12,12	0,611487	2,258971	
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,00	1,03	8,48	0,425562	1,580534	
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,41	11,55	0,582565	2,152732	

_			ı			T
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,92	7,53	0,380113	1,403469
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	1,09	8,91	0,450352	1,660679
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	0,00	3,64	29,82	1,503928	5,557963
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	0,00	3,64	29,82	1,503928	5,557963
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	0,00	3,64	29,82	1,503928	5,557963
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	7.555,00	2,76	22,67	1,140341	4,225319
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	2,61	21,40	1,078366	3,988612
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	0,00	5,65	29,38	2,334394	5,475954
2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	2,74	22,45	1,132077	4,184315
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	3,50	28,70	1,445985	5,349134
2 .30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,00	1,91	15,68	0,789149	2,922497
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE-BAR STAGIONALE - 30%-Riduzione Covid-19 a	230,00	2,54	20,87	1,052749	3,890574
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-BAR STAGIONALE -30%- Riduzione Covid-19 anno	32,00	2,54	20,87	1,052749	3,890574
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-COMPOSTAGGIO -20	87,00	0,67	4,40	0,276821	0,820088
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-DEPOSITO STAG3	73,00	0,42	3,43	0,173530	0,639296
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- DEPOSITO STAG3	30,00	0,98	8,08	0,407795	1,506912
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-superficie rifiu	17.279,00	0,60	4,90	0,000000	0,000000
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI-superficie rifiu	360,00	0,88	7,21	0,000000	0,000000
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-superficie rifiuti	317,00	0,61	5,03	0,000000	0,000000
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-superficie rifiu	72,00	1,48	12,12	0,000000	0,000000
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-superficie rifiu	1.391,00	1,03	8,48	0,000000	0,000000
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-superficie rifiuti non assimilat	1.940,00	1,41	11,55	0,000000	0,000000
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-superficie rifiut	50.225,00	0,92	7,53	0,000000	0,000000
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-superficie rifiu	8.480,00	1,09	8,91	0,000000	0,000000
	•					•

2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-superficie rifiu	796,00	2,76	22,67	0,000000	0,000000
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI- RIDUZIONE MERCATO 52 GG	753,00	0,74	6,13	0,309007	1,143110
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-RIDUZIONE MERCATO 52 GG-Riduzione C	1.396,00	0,38	3,11	0,157127	0,580715
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-RIF.NON ASSIMILA	417,00	0,60	1,91	0,247900	0,356179
2 .11	UFFICI,AGENZIE-Rif.non assimilati avviati al recupero	163,84	1,52	11,70	0,628014	2,181249
2 .11	UFFICI,AGENZIE-Rif.non assimilati avviati al recupero- Riduzione Cov	668,00	1,52	12,07	0,628014	2,250863
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Rif.non assimilat	3.097,00	0,92	7,30	0,380113	1,361365
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Rifiutiassimilati	440,00	0,61	4,26	0,252031	0,795001
2 .11	UFFICI,AGENZIE-Rifiuti assimilati avviati al recupero- Riduzione Cov	610,00	1,52	6,89	0,628014	1,285544
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-Riduzione Covid-	24.212,29	0,60	4,90	0,247900	0,913280
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 25%	15.295,00	1,25	10,22	0,516458	1,904841
2 .10	OSPEDALI-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 25%	585,00	1,29	10,55	0,532985	1,966348
2 .11	UFFICI,AGENZIE-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 25%	15.416,72	1,52	12,45	0,628014	2,320477
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione Covid-19	6.140,70	0,61	5,03	0,252031	0,937510
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 2	950,00	1,41	11,55	0,582565	2,152732
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 25	91,00	2,61	21,40	1,078366	3,988612
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI-Riduzione Covid-	1.101,00	5,65	29,38	2,334394	5,475954
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione Covid-19	40,00	0,42	3,52	0,176422	0,656257
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Riduzione Covid-	18.737,84	0,67	5,50	0,276821	1,025110
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI-Riduzione Covid-	706,00	0,88	7,21	0,363587	1,343826
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 50%	1.985,00	0,51	4,22	0,210715	0,786539
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 50%	1.348,00	1,64	13,45	0,677594	2,506861
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 50%	1.907,00	1,08	8,88	0,446220	1,655087

2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- Riduzione Covid-	4.917,76	1,41	11,55	0,582565	2,152732
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI-Riduzione Covid-	637,79	0,83	6,81	0,342928	1,269273
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-Riduzione Covid-	3.282,48	1,48	12,12	0,611487	2,258971
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Riduzione Covid-	2.230,38	1,03	8,48	0,425562	1,580534
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Riduzione Covid-1	9.027,00	0,92	7,53	0,380113	1,403469
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Riduzione Covid-	4.884,64	1,09	8,91	0,450352	1,660679
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB- Riduzione Covid-19 anno 2	2.003,00	3,64	29,82	1,503928	5,557963
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 50%	422,00	3,64	29,82	1,503928	5,557963
2 .24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 50%	3.078,07	3,64	29,82	1,503928	5,557963
2 .30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB-Riduzione Covid-19 anno 2020 - 50%	57,00	1,91	15,68	0,789149	2,922497

### **CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI**

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Uso domestico-Un componente	97	199.767,54	0,00	199.767,54	7.990,70	205.970,65	6.203,11	0,91%	8.238,83	248,13
1.2-Uso domestico-Due componenti	122	386.957,37	0,00	386.957,37	15.478,29	408.175,30	21.217,93	1,19%	16.327,01	848,72
1.3-Uso domestico-Tre componenti	124	267.309,92	0,00	267.309,92	10.692,40	278.671,07	11.361,15	1,42%	11.146,84	454,44
1.4-Uso domestico-Quattro componenti	126	244.315,57	0,00	244.315,57	9.772,62	256.682,69	12.367,12	1,56%	10.267,31	494,69
1.5-Uso domestico-Cinque componenti	125	62.424,42	0,00	62.424,42	2.496,98	65.750,87	3.326,45	1,65%	2.630,03	133,05
1.6-Uso domestico-Sei o piu`     componenti	132	23.985,53	0,00	23.985,53	959,42	25.664,38	1.678,85	1,70%	1.026,58	67,16
2.1-Uso non domestico- Musei,biblioteche,scuole,associaz ioni,luoghi di cu	559	14.868,72	0,00	14.868,72	594,75	14.841,93	-26,79	7,54%	593,68	-1,07
2.3-Uso non domestico- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	170	93.550,01	0,00	93.550,01	3.742,00	22.785,84	-70.764,17	7,54%	911,43	-2.830,57
2.4-Uso non domestico- Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	100	4.733,15	0,00	4.733,15	189,33	731,04	-4.002,11	7,54%	29,24	-160,09
2.6-Uso non domestico- Esposizioni,autosaloni	248	513,23	0,00	513,23	20,53	1.198,89	685,66	7,55%	47,96	27,43
2.7-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	337	1.516,45	0,00	1.516,45	60,66	2.603,01	1.086,56	7,54%	104,12	43,46
2.8-Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione	272	1.681,59	0,00	1.681,59	67,26	2.429,04	747,45	7,54%	97,16	29,90
2.9-Uso non domestico-Case di cura e riposo	5098	27.624,21	0,00	27.624,21	1.104,97	29.750,13	2.125,92	7,54%	1.190,01	85,04
2.10-Uso non domestico- Ospedali	585	1.094,40	0,00	1.094,40	43,78	1.174,53	80,13	7,54%	46,98	3,20
2.11-Uso non domestico- Uffici,agenzie	83	36.226,27	0,00	36.226,27	1.449,05	39.321,62	3.095,35	7,54%	1.572,86	123,81
2.12-Uso non domestico- Banche,istituti di credito e studi professionali	90	4.858,18	0,00	4.858,18	194,33	6.246,75	1.388,57	7,54%	249,87	55,54
2.13-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,c artoleria	89	2.051,99	0,00	2.051,99	82,08	8.183,25	6.131,26	7,54%	327,33	245,25
2.14-Uso non domestico- Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic enze	66	1.879,47	0,00	1.879,47	75,18	5.352,60	3.473,13	7,54%	214,10	138,92
2.15-Uso non domestico-Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	64	132,51	0,00	132,51	5,30	623,48	490,97	7,53%	24,94	19,64
2.16-Uso non domestico-Banchi di mercato beni durevoli	53	210,31	0,00	210,31	8,41	219,35	9,04	7,54%	8,77	0,36
2.17-Uso non domestico-Attivita`     artigianali tipo     botteghe:parrucchiere,b     2.18-Uso non domestico-Attivita`	67	3.531,93	0,00	3.531,93	141,28	5.714,63	2.182,70	7,54%	228,59	87,31
artigianali tipo botteghe:falegname,idra	93	1.188,94	0,00	1.188,94	47,56	2.711,73	1.522,79	7,54%	108,47	60,91
2.19-Uso non domestico- Carrozzeria,autofficina,elettrauto	121	1.537,44	0,00	1.537,44	61,50	2.087,25	549,81	7,54%	83,49	21,99
2.20-Uso non domestico-Attivita` industriali con capannoni di produzione	2359	596,74	0,00	596,74	23,87	12.985,88	12.389,14	7,54%	519,44	495,57
2.21-Uso non domestico-Attivita` artigianali di produzione beni specifici	293	286,24	0,00	286,24	11,45	6.255,66	5.969,42	7,54%	250,23	238,78
2.22-Uso non domestico- Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie ,pub	154	3.841,72	0,00	3.841,72	153,67	8.578,65	4.736,93	7,54%	343,15	189,48
2.23-Uso non domestico- Mense,birrerie,amburgherie	73	1.377,42	0,00	1.377,42	55,10	2.305,17	927,75	7,54%	92,21	37,11
2.24-Uso non domestico- Bar,caffe`,pasticceria	77	2.562,65	0,00	2.562,65	102,51	13.252,27	10.689,62	7,54%	530,09	427,58
2.25-Uso non domestico- Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	288	4.180,44	0,00	4.180,44	167,22	40.537,54	36.357,10	7,54%	1.621,50	1.454,28

2.26-Uso non domestico- Plurilicenze alimentari e/o miste	91	86,75	0,00	86,75	3,47	370,35	283,60	326,91%	14,81	11,34
2.27-Uso non domestico- Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	57	1.831,52	0,00	1.831,52	73,26	7.091,95	5.260,43	7,18%	283,68	210,42
2.29-Uso non domestico-Banchi di mercato genere alimentari	39	211,41	0,00	211,41	8,46	1.093,48	882,07	7,54%	43,74	35,28
2.30-Uso non domestico- Discoteche,night club	57	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27	128,27	0,00%	5,13	5,13
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati,sospesi,)	0	47.441,16	0,00	47.441,16	1.897,65	0,00	-47.441,16	0,00%	0,00	-1.897,65
TOTALI	0	1.444.375,20	0,00	1.444.375,20	57.775,04	1.479.489,25	35.114,05	0,00%	59.179,58	1.404,54

### ART. 17 ALTRE RIDUZIONI

•••••

3. Per l'anno 2021, a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, viene applicata una riduzione della tariffa variabile con le percentuali di seguito indicate:

Categorie di utenze non domestiche.	%
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50
02. Cinematografi e teatri	50
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50
05. Stabilimenti balneari	50
06. Esposizioni, autosaloni	50
07. Alberghi con ristorante	50
08. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast)	50
09. Case di cura, di riposo e caserme	25
10. Ospedali	25
11. Uffici, agenzie	25
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	25
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	50
antiquariato	
16. Banchi di mercato beni durevoli	50
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25
20. Attività industriali con capannoni di produzione	50
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	50
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50
23. Mense, birrerie, amburgherie	50
24. Bar, caffè, pasticceria	50
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	25
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25
28. Ipermercati di generi misti	-
29. Banchi di mercato generi alimentari	-
30. Discoteche, night club	50

La riduzione opera d'ufficio e trova copertura nel bilancio di previsione in una apposita posta di uscita.

### ALLEGATO A)

ALLEGATO A)
Categorie di utenze non domestiche.
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast)
09. Case di cura, di riposo e caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



Medaglia di Bronzo al V.M.

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 24.06.2020, modificato con delibera zione di C.C. n.26 del 28/06/2021

### **SOMMARIO**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	3
ART. 4 SOGGETTI PASSIVI	
ART. 5 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	4
ART. 6 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZ	<u>′</u> 104
ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	
ART. 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO	6
ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	6
ART. 10 PIANO FINANZIARIO	
ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	7
ART. 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	
ART. 13 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
ART. 15 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	
ART. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	9
ART. 17 ALTRE RIDUZIONI	
ART. 18 ESENZIONI	10
ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO	
ART. 20 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE EL	) IGIENE
AMBIENTALE	
ART. 21 RISCOSSIONE	
ART. 22 DICHIARAZIONE TARI	
ART. 23 RIMBORSI	12
ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE	12
ART. 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	
ART. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 27 NORMA DI RINVIO	
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	
ART. 29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	13
<u>A</u> LLEGATO A	<u>1</u> 4

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - c. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi), non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
- 4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

- 1. La definizione e la classificazione dei rifiuti sono stabilite dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento comunale relativo all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

### ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte

di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### ART. 5 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili:
  - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## ART. 6 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque

non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a. ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%:
- b. lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c. officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- d. elettrauto: 65%:
- e. caseifici e cantine vinicole: 30%;
- f. autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie: 55%;
- g. officine di carpenteria metallica: 55%;
- h. tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- i. laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
- j. allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%;
- 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
- 5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

## ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
- 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 4. Rimangono esclusi i locali con altezza media inferiore a m. 1,50.
- 5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

### ART. 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la quantità dei rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura media per la categoria di appartenenza della tabella 4 di cui al D.P.R. 158/1999.
- 3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
- 4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- 5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il termine di cui al comma precedente e verrà calcolata dal Comune a consuntivo mediante compensazione sul tributo dell'anno successivo.

## ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
- 3. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
- 4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 20. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### ART. 10 PIANO FINANZIARIO

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi

- prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 3. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti al netto del tributo provinciale.

## ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.

### ART. 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e deve essere tempestivamente dichiarata, al fine di assolvere all'obbligo di denuncia e del ritiro del kit per il corretto conferimento dei rifiuti. L'obbligazione tariffaria sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione dei locali, purché dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 42. In caso contrario la decorrenza coinciderà con il giorno di presentazione della denuncia salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
- 5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

# ART. 13 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero, attività di studio in altro comune e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che dimostri l'iscrizione ai fini della TARI nel Comune o città estera dove vengono svolte tali attività. L'esistenza di tali condizioni va dimostrata annualmente.
- 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello corrispondente al nucleo medio anagrafico dei soggetti residenti

- nel Comune di Cordenons alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, arrotondato all'unità superiore se la parte decimale è maggiore a 0,50, per difetto in caso contrario.
- 4. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione il numero degli occupanti è fissato in una unità.
- 5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. La denuncia di occupazione/variazione/cessazione nonché il pagamento della tassa possono essere assolti dal proprietario e/o usufruttuario in alternativa agli occupanti dell'immobile.

## ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. Dall'anno 2020 gli studi professionali sono riclassificati nella voce 2.12 ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
- 2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## ART. 15 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 %.
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, previa presentazione del modulo per l'adesione ed al rispetto di quanto disciplinato con l'apposito Regolamento. Il diritto alla riduzione decorre dall'anno solare successivo.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### ART. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### ART. 17 ALTRE RIDUZIONI

- 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2. A partire dall'anno 2020, a seguito dell'entrata in funzione della discarica comunale, con la predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria, è inserita nel bilancio di previsione una posta di uscita al fine di ridurre la tassa rifiuti a carico delle utenze. La copertura è disposta da autorizzazione di spesa da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ed assicurata dal contributo relativo disagio ambientale erogato dal concessionario della discarica.
- 3. Limitatamente all'anno 2021, a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, viene applicata una riduzione della tariffa variabile con le percentuali di seguito indicate:

Categorie di utenze non domestiche.	%
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50
02. Cinematografi e teatri	50
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50
05. Stabilimenti balneari	50
06. Esposizioni, autosaloni	50
07. Alberghi con ristorante, caserme	50
08. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast)	50
09. Case di cura e di riposo	25
10. Ospedali	25
11. Uffici, agenzie	25
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	25
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50
16. Banchi di mercato beni durevoli	50
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25
20. Attività industriali con capannoni di produzione	50
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	50
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50
23. Mense, birrerie, amburgherie	50

24. Bar, caffè, pasticceria	50
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	25
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25
28. Ipermercati di generi misti	-
29. Banchi di mercato generi alimentari	-
30. Discoteche, night club	50

(così come modificato dalla DCC 26 del 28/06/2021)

La riduzione opera d'ufficio e trova copertura nel bilancio di previsione in una apposita posta di uscita.

### ART. 18 ESENZIONI

#### 1. Sono esenti dal tributo:

- a. le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, previa domanda dell'interessato, attestata di anno in anno dal Servizio sociale dell'Ambito urbano;
- b. le abitazioni occupate da nuclei famigliari i cui componenti dichiarino come unico reddito, oltre l'eventuale casa di abitazione, la sola pensione sociale. Tale esenzione è concessa su istanza presentata dall'interessato ogni anno fino a che sussista il diritto all'esonero, su appositi moduli predisposti dagli uffici Comunali. La mancata presentazione dell'istanza di esonero, comporta l'automatica applicazione del tributo.
- 2. E' fatto obbligo in ogni caso, ai contribuenti esonerati dal tributo di presentare la regolare denuncia originaria o di variazione dei locali e delle aree detenute.
- 3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **ART. 20**

## TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

- 1. È fatta salva l'applicazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente previsto all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92 e all'articolo 1, comma 666, della L. 147/2013.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione.

### ART. 21 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.

Il pagamento dovrà avvenire in 2 rate con scadenza il 30 settembre ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Per l'anno 2020 la scadenza della prima rata è fissata al 31 ottobre.

Il pagamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della prima rata.

La TARI è versata tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o con modalità diverse definite dalla legge. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

- 2. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conquaglio compensativo.
- 4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il versamento, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo art. 45, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### ART. 22 DICHIARAZIONE TARI

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
  - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui al precedente articolo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree ed il titolo di occupazione dell'immobile;
  - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.
- 6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree, i dati catastali ed il titolo di occupazione dell'immobile;
  - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
- 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES.

### ART. 23 RIMBORSI

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ad euro 12,00.

### ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa rifiuti risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L. 147 del 27.12.2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 della citata legge sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296, 27 dicembre 2006, il termine di notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuti essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 8. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

## ART. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti con apposito Regolamento comunale.

#### ART. 27 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.

#### ART. 28 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
- 2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

### ART. 29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

### **ALLEGATO A)**

Categorie di utenze non domestiche.
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante, caserme
08. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast)
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club